



Egr. Sig. Sindaco

MOZIONE CONSILIARE

OGGETTO: misure dirette al contrasto all'evasione fiscale: atto d'indirizzo sui Consigli tributari e proposta di stipulazione di una Convenzione con la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Veneto.

Il ruolo dei Comuni nella lotta all'evasione fiscale è uno degli argomenti più discussi di quest'estate, sia in relazione alle misure già in vigore con l'approvazione dell'ultima manovra straordinaria, sia per quelle che verranno approvate, in seguito alla futura applicazione dei decreti d'autonomia tributaria municipale.

Il decreto legge 30 maggio 2010 n. 78 (convertito con la legge 30 luglio 2010) ha infatti introdotto delle novità rilevanti in tema di coinvolgimento dei Comuni nell'accertamento tributario. L'obiettivo dell'art. 18 è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione dei Comuni nella partecipazione degli stessi al contrasto all'evasione fiscale.

La principale novità dalla suddetta disposizione è l'introduzione di un nuovo organo, detto "Consiglio tributario". Per completezza, è utile ricordare che lo strumento dei Consigli tributari fu disciplinato per la prima volta dal Decreto Luogotenenziale n. 77 del 8 marzo 1945, in seguito ripreso e regolamentato dalla riforma fiscale degli anni '70.

L'art. 18 della manovra introduce, per i Comuni con più di 5.000 abitanti, **l'obbligatorietà della costituzione dei Consigli tributari**, senza disciplinarne né la natura, né il ruolo, né le funzioni del Consiglio stesso. L'unica fonte cui possiamo far rinvio è di conseguenza il precedente decreto del 1945, che a sua volta fa riferimento ad istituzioni ed imposte ormai scomparse (urgerebbe quindi una sua rielaborazione ed aggiornamento).

Il decreto del 1945 stabilisce principalmente **l'elettività a suffragio universale diretto** dei componenti del Consiglio tributario (obbligando paradossalmente i Comuni ad organizzare ed indire delle elezioni **con risorse proprie**) e, come giustamente sottolineato da una Nota congiunta dell'ANCI e della Fondazione IFEL, disciplina funzioni legate a concetti obsoleti, quali la tenuta degli elenchi dei contribuenti ai fini dell'imposte dirette, la fornitura dei dati sui contribuenti e sull'individuazione della "materia tassabile", citando persino il vecchi "Ufficio delle imposte".



In primo luogo, su opinione di questo Gruppo Consiliare, il rischio che ben presto potessero rispuntare campagne elettorali, liste e seggi per eleggere i nuovi consiglieri tributari (che per motivi d'incompatibilità non possono essere i consiglieri comunali) appare alquanto inutile ed ironico.

In particolar modo, come emerso in un intervento de *Il Sole 24 Ore* del 27 Giugno 2010, le poche esperienze verificatesi nella Prima Repubblica in tal senso (come il Consiglio Tributario del Comune di Torino istituito nel 1977) non fanno altro che raffreddare gli entusiasmi e, contemporaneamente, rivelare che i risultati non furono affatto "soddisfacenti".

E' necessario portare l'attenzione del Consiglio su alcune anomalie più sostanziali che potrebbero sorgere dalla costituzione di questi organi:

- 1) in primo luogo, si rileva l'elevata probabilità che le funzioni (e gli stessi accertamenti svolti dai Consigli tributari) si **sovrappongano** con quelli dell'Agenzia delle Entrate Provinciale;
- 2) altro problema consisterà nell'**aggravio in termini di spesa**, dato che il decreto prevede che le spese per la costituzione del Consiglio e quelle per la remunerazione dei consiglieri siano a carico dei Comuni: una stima eseguita dalla Fondazione Nens (organizzazione che si occupa di studi in materia economica e fiscale) prevede che la spesa complessiva dei Consigli Tributari in Italia raggiungerà i 100 milioni di euro annui, tutti a spese dei Comuni, già colpiti dal taglio dei trasferimenti statali, che nel 2011 per il Comune di Nove dovrebbe assestarsi al -13% sul 2010.
- 3) altro rischio verificabile è che tali organi diventino di **natura "politica"** anziché tecnica: è da ritenersi, ancora una volta, paradossale e ancor più insensato infatti che "i regolamenti che presiedono alla loro istituzione indicano esplicitamente l'esclusione di persone che svolgano attività tecnica in materia fiscale!" (Nens, 2010).

L'unica consolazione rimasta ai Comuni è che viene lasciata loro libertà di regolamentare la costituzione dei Consigli autonomamente e che il termine fissato dalla manovra per la costituzione dei Consigli (che scadeva il 29 agosto 2010), secondo l'interpretazione fornita dal Servizio studi dell'Anci non è da ritenersi perentorio, vista l'assenza di riferimenti sanzionatori in caso di mancata costituzione.

La stessa Corte di Conti, nella pubblicazione del suo Rendiconto Generale 2009 sancisce che "la manovra ripercorre esperienze di scarso successo di un passato ormai lontano, e anche le attese che il federalismo fiscale abbatta il nero [con questo strumento] appaiono sicuramente eccessive"; e continua "i Consigli tributari entrano in conflitto con l'Amministrazione finanziaria, per la loro composizione atecnica e sostanzialmente politica".



In conclusione, il Gruppo Consiliare Uniti per Nove avanza nei confronti dell'Amministrazione Comunale i seguenti consigli:

- 1) come avvenuto per il Comune di Torino (il cui regolamento del cui Consiglio Tributario si allega, n.1), è utile evitare l'indizione delle elezioni per i citati organi, prevedendo invece la nomina di "personalità" tecniche e esperte in materia;
- 2) inoltre, è auspicabile che la "remunerazione" prevista per i Consiglieri tributari ("gettoni di presenza") sia di valore pari a quelli previsti per i Consiglieri comunali;
- 3) invita il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi nei confronti del Parlamento nazionale e del Governo affinché quest'ultimo comprenda le difficoltà per i Comuni introdotte da questa manovra, sia dal punto di visto finanziario, sia per l'effettiva impossibilità dei Comuni nell'esercitare la funzione d'accertamento fiscale con uno strumento obsoleto come il Consiglio Tributario;

Il Gruppo Consiliare Uniti per Nove, infine, avanza una proposta dal carattere più sostanziale e dall'efficacia più evidente, oltre che già "sperimentata" da altri Comuni: la stipulazione di una **Convenzione fra il Comune di Nove e la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Veneto**.

Sul modello della Convenzione siglata dal Comune di Milano (si veda l'allegato n. 2) o di comuni più piccoli, concentrati prevalentemente in Emilia Romagna (si veda l'allegato n. 3), i principali vantaggi di una Convenzione con l'Amministrazione finanziaria consistono:

- a) nel supporto ai funzionari comunali ai controlli fiscali sui tributi locali, "definendo un programma locale di recupero dell'evasione sui tributi statali in stretta collaborazione con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti" (Convenzione Comune di Milano - Dir. Reg. AdE Lombardia);
- b) nel supporto agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti nel trasmettere loro "segnalazioni qualificate inerenti gli ambiti dell'interventi definiti dalla convenzione";
- c) nella possibilità d'incrociare le banche dati dei due enti pubblici, con reciproci vantaggi negli accertamenti;
- d) nell'incasso da parte del Comune del 33% delle somme riscosse dagli accertamenti, ai quali abbia partecipato anche il Comune di Nove: percentuale che si innalzerà al 50% con l'applicazione dei decreti sull'autonomia tributaria locale;

Visti i vantaggi dalla possibile adozione di un simile provvedimento contro l'evasione fiscale prodottasi sul nostro territorio, il Gruppo Consiliare Uniti per Nove si propone, con dovuta delega, come possibile interlocutore fra Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate del Veneto e il Comune di Nove.

Nove, 10/09/2010

Michele Faggion

per il Gruppo consiliare Uniti per Nove
